



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Genova*

Fasc. 10872/2020 AREA III SETTORE I

PREMESSO che:

- con istanza del 10/02/2021, successivamente integrata con note del 21/04/2021 e dell'8/09/2021, il Comando di Polizia Locale del Comune di Genova, concessionario del tratto di strada demaniale marittima "Lungomare Canepa", ha chiesto l'inserimento della medesima nel decreto prefettizio di cui all'art. 4 del decreto legge n. 121/2002, convertito in legge n. 168/2002, come modificato dall'art. 49, comma 5-undecies del d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;

ACQUISITE la relazione del 5/03/2021 e la successiva integrazione del 21/05/2021, con le quali la Polizia Stradale di Genova, presa visione della documentazione fornita dalla predetta Polizia Locale, ha espresso parere favorevole alla installazione di un sistema di controllo della velocità media dei veicoli che percorrono la strada urbana di scorrimento denominata "Lungomare Canepa";

VISTI:

- l'art. 4, comma secondo, del D.L. 20/06/2002, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 01/08/2002, n. 168, recante "disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale", come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che dispone *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo"*, nonché il successivo comma 4, a norma del quale *"nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;
- il decreto legislativo n. 285/92;

LETTA la circolare ministeriale prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 rubricata “*Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade*”;

ATTESO che per l’individuazione di dette strade, o di singoli tratti di esse, occorre tener presente gli indici di cui al menzionato art. 4, comma secondo, relativi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali e piano-altimetriche nonché al traffico, per cui non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti nonché degli stessi soggetti controllati;

RITENUTO che nel caso in esame sussistono, come da documentazione prodotta dal Comune di Genova, le condizioni per l’emanazione del presente provvedimento, in considerazione del livello di incidentalità e delle condizioni strutturali e di traffico della strada che non consentono l’applicazione degli ordinari modelli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata;

VALUTATA, altresì, l’opportunità di procedere, contestualmente all’adozione dell’autorizzazione di cui trattasi, riferita alla strada Lungomare Canepa, alla compilazione di un elenco unico, ricognitivo dei precedenti decreti adottati in materia;

RICHIAMATI, al riguardo, i precedenti provvedimenti prot. nn. 10873/2020, 0142/2002, 12237/2018, 1251/2016, 0892/2009, 0148/02, che si intendono integralmente sostituiti dal presente decreto;

DECRETA


sulle strade, o su singoli tratti di esse, individuati ai sensi della normativa citata in premessa e riportate nell’allegato elenco – che costituisce parte integrante del presente provvedimento – gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, c. 1, del d. lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del C.d.S. omettendo la contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza degli utenti della strada.

Il presente decreto, a decorrere dalla data di emissione, sostituisce integralmente i precedenti richiamati in premessa.

Genova, 29/09/2021

Il Prefetto
(*Franceschelli*)

PL/sm




*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Genova*

Fasc. 10872/2020 AREA III SETTORE I

Allegato al decreto del 29/09/2021

TIPO DI STRADA	DENOMINAZIONE	TRATTO AMMESSO
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO	LUNGOMARE CANEPA NEL COMUNE DI GENOVA	INTERO TRATTO
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO	CORSO EUROPA NEL COMUNE DI GENOVA	INTERO TRATTO
STRADA STATALE	SS. 1 "AURELIA" NEI COMUNI DI CHIAVARI, ZOAGLI, RECCO E PIEVE LIGURE	DAL KM 484+000 AL KM 487+000 DAL KM 487+500 AL KM 492+800 DAL KM 504+000 AL KM 507+000 DAL KM 509+700 AL KM 510+500
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO	STRADA "GUIDO ROSSA" NEL COMUNE DI GENOVA	INTERO TRATTO
STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA	VIADOTTO ADDUCENTE IL TERMINAL VTE - PORTO DI PRA'-VOLTRI	INTERO TRATTO
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO	STRADA SOPRAELEVATA "ALDO MORO"	INTERO TRATTO
STRADA STATALE	SS. 45 "VAL TREBBIA" NEI COMUNI DI GENOVA, BARGAGLI, DAVAGNA E TORRIGLIA	DAL KM 10+820 AL KM 43+415